

Web tax: un altro passo avanti dopo Tallin

Fabio Ghiselli - Tax Advisor

Due sono i punti chiari emersi dal vertice di Tallin sulla web tax europea. In primo luogo è stato affidato alla Commissione UE il compito di definire i contenuti tecnici del modello di tassazione, che dovranno essere presentati entro la prossima primavera. Inoltre si è affermato il principio per cui se non si riuscirà ad ottenere l'unanimità nella decisione si ricorrerà al principio della "collaborazione rafforzata" previsto dai Trattati europei. La web tax europea sarà comunque ancora oggetto di discussione nei vertici di ottobre e dicembre 2017.

Chi si aspettava decisioni concrete sulla proposta di introdurre una **web tax europea** dal digital summit di Tallin di venerdì e sabato scorsi - dedicato principalmente allo sviluppo della digitalizzazione e alla cyber sicurezza - probabilmente sarà rimasto deluso, scoraggiato dalle affermazioni della presidente lituana **Dalya Grybauskaitė** secondo la quale sarebbero state avanzate "molte proposte senza sostanza che ciascuno interpreta come vuole" o da quelle del premier estone **Juri Ratas** per cui il vertice non avrebbe registrato progressi sostanziali.

Leggi anche:

- [Uno scatto in avanti per web tax europea?](#)

- [La web tax non è una buona idea?](#)

Personalmente, non credo sarebbe stato possibile raggiungere una definizione strutturata del tipo di soluzione, viste le numerose problematiche che l'introduzione di nuova modalità di imposizione comporta.

In realtà un passo in avanti c'è stato, a sentire il presidente francese **Emmanuel Macron**, perché ai quattro Paesi firmatari dell'iniziativa sulla web tax del 9 settembre scorso - Italia, Francia, Germania e Spagna - e ai sei che si sono uniti nel corso del vertice informale tenutosi sempre a Tallin la settimana successiva, se ne sarebbero aggiunti altri nove, per un totale di diciannove. Vista l'autorevolezza della fonte c'è da crederci, anche se dai resoconti della stampa presente al vertice risulterebbe la contrarietà non solo dei Paesi maggiormente interessati a non cambiare le regole di tassazione delle **web companies** - in quanto sedi legali delle stesse - come l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Olanda, ai quali si sono aggregati Malta e Cipro - ma anche dei Paesi baltici e scandinavi, a rigore, più di quattro.

In ogni caso, due sono i punti chiari emersi dal vertice: è stato affidato alla Commissione Ue il compito di definire i contenuti tecnici del **modello di tassazione**, che dovranno essere presentati entro la prossima primavera; il principio per cui se non si riuscirà ad ottenere l'unanimità nella decisione si ricorrerà al principio della "collaborazione rafforzata" previsto dai Trattati europei, atteso che il numero minimo dei Paesi cooperanti richiesto, pari a nove, sarebbe già raggiunto.

L'argomento sarà comunque ancora oggetto di discussione nei prossimi **vertici di ottobre e dicembre**, a dimostrazione della volontà politica di risolvere il problema della (mancata) tassazione dell'economia digitale a breve termine.

Se così è, si può ben comprendere come tale obiettivo sia incompatibile con l'affidamento di tale compito all'OCSE (e alla ridefinizione dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni), organo nel quale le discussioni politiche prenderebbero il sopravvento richiedendo

tempi lunghissimi per la soluzione del problema.

Anche se, in ogni caso, l'OCSE avrà il compito di ridefinire o, meglio, di integrare il **concetto di stabile organizzazione** pensato per una economia tradizionale, che per produrre beni e servizi ha bisogno di una presenza fisica nel territorio di uno Stato (ove sarebbe chiamata a pagare le imposte), con quello più adatto all'economia digitale. L'economia digitale non ha l'esigenza di uno spazio fisico di produzione, viaggia in rete, in uno spazio globale per lo più immateriale, ma produce e commercializza comunque beni e servizi e, quindi, una ricchezza che va tassata.

Oltretutto, sarebbe irragionevole perseguire la "Digital single market strategy" anche attraverso investimenti pubblici di significativo ammontare, con le auspicate conseguenze in termini di sviluppo dell'offerta di beni e servizi, senza adattare i meccanismi di tassazione costruiti per una economia non digitale.

Le maggiori **imprese digitali** (americane) realizzano il 60% delle vendite e dei profitti **fuori dagli Stati Uniti** a fronte di una corrispondente quota di tasse pagate del 10%. I corrispondenti colossi (sempre americani) dell'economia tradizionale realizzano all'estero il 50% delle vendite e all'estero lasciano il 50% delle tasse pagate. Non si può non ritenere che qualcosa di distortivo sussiste con conseguenze negative sullo sviluppo delle imprese.

Così come sussiste un evidente pericolo per le entrate fiscali degli Stati e per la sostenibilità degli investimenti pubblici e dello stato sociale.

Questi rischi sono stati messi in evidenza dalla recente comunicazione della Commissione UE al Parlamento europeo e al Consiglio denominata "A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market" del 21 settembre 2017.

Nel documento la Commissione individua nella modifica, condivisibile, delle regole sulla stabile organizzazione e sul transfer pricing le strade per un intervento di medio lungo termine sulla tassazione fair della web economy. Ma prevede anche come utile l'utilizzo della CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base).

A mio personale giudizio, però, questo strumento presenterebbe alcuni **elementi di criticità** per lo scopo che si vorrebbe perseguire. Il primo è rappresentato dal regime opzionale e non obbligatorio che caratterizza il sistema. Del resto non potrebbe che essere così: le imprese non possono essere obbligate a scegliere la tassazione consolidata in luogo di quella per singola unità giurisdizionale. Il secondo è dato dal criterio all in all out che comporta un impegno amministrativo non indifferente e vincoli ed effetti che potrebbero non essere graditi al gruppo (si è rivelato perdente nel regime nazionale del consolidato mondiale). Il terzo è rappresentato dal vincolo soggettivo: a parte le società (secondo la tipologia prevista in un allegato alla direttiva), affinché possa applicarsi la CCCTB, è necessario che vi sia almeno una stabile organizzazione in uno Stato comunitario.

E qui ritorniamo al punto di partenza, perché l'economia digitale non richiede una presenza fisica per la **produzione dei beni e servizi**, né l'impresa può essere obbligata a realizzarla, nemmeno di dimensioni ridotte.

Per cui la soluzione dovrebbe passare attraverso il concetto di "**presenza economica significativa**" proposto dall'OCSE nel documento "Request for input on work regarding the tax challenges of the digitalised economy". Presenza che dovrebbe essere determinata sulla base di una molteplicità di fattori, tra i quali il fatturato, in grado di attestare una interazione costante con l'economia di un determinato Paese che possa giustificare l'applicazione del potere impositivo. In questo modo la stabile organizzazione digitale costituita dalla "presenza economica significativa" potrebbe essere assunta come soggetto rilevante per il regime CCCTB.

Ma per giungere ad una simile definizione concordata a livello mondiale è facile immaginare quanto lunghi possano essere i tempi.

La soluzione, quindi, non può che essere trovata in una delle **tre soluzioni di breve termine** individuate dalla Commissione nel documento innanzi citato: l'introduzione di una Equalisation tax, come una tassazione separata rispetto a quella sul tradizionale reddito imponibile, una Withholding tax sui pagamenti delle transazioni digitali, o una imposta sui ricavi generati dai

servizi digitali e dall'attività pubblicitaria.

Anche se le soluzioni richiederebbero, secondo la stessa Commissione, almeno una sommaria verifica tecnica di compatibilità con le regole imposte dai trattati contro le doppie imposizioni e con quelle sul commercio internazionale a livello di WTO, non c'è dubbio che appaiano in linea con le discussioni implementate a livello politico per le quali non dovrebbe essere difficile immaginare una loro concreta attuazione nel corso del 2018.

Una imposta come quella che i Governi vorrebbero introdurre avrebbe il pregio di non potersi qualificare come "imposta sul reddito" o come imposta sostitutiva e, per tale ragione, non sarebbe soggetta ai trattati internazionali contro le **doppie imposizioni** (come del resto ha ritenuto il Governo inglese quando ha introdotto la DPT, Diverted Profit Tax).

Anche il vincolo imposto dal Trattato di Roma che impedisce l'introduzione di una imposta sul volume d'affari diversa dall'iva, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. Questo non ha impedito al Governo italiano di introdurre l'Irap, la cui base imponibile è costruita proprio partendo dal **volume d'affari prodotto**: allo stesso modo, si potrebbe pensare di prevedere una deduzione minima espressa in valore assoluto, eventualmente diversa per classi di ricavi prodotti nei singoli Paesi, accompagnata da una alternativa deduzione analitica di una quota parte dei costi entro limiti percentuali degli stessi ricavi, che potrebbe indurre le imprese del web a fare la disclosure sui profitti raggiunti, con l'ausilio della disciplina di cui all'art 1, del D.L. 50/2017, (la c.d. web tax transitoria).

Intanto all'orizzonte sembra profilarsi, secondo il vice ministro dell'Economia, **Luigi Casero**, un nuovo intervento apposito nella prossima legge di Bilancio anche se il Governo potrebbe decidere di lasciare al Parlamento la scelta su come agire in concreto.